

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO**

## **DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **INDICE**

- Articolo 1 - Istituzione - Adesione*
- Articolo 2 - Obiettivi*
- Articolo 3 - Ammissione*
- Articolo 4 - Coordinatore del Gruppo Comunale e Responsabili di Settore*
- Articolo 5 - Specializzazione*
- Articolo 6 - Emergenze*
- Articolo 7 - Doveri*
- Articolo 8 - Diritti*
- Articolo 9 - Provvedimenti disciplinari*
- Articolo 10 - Sede*
- Articolo 11 - Risorse*
- Articolo 12 - Iscrizione e perdita dei requisiti di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile*
- Articolo 13 - Sicurezza*
- Articolo 14 - Norme di rinvio*

## **Art. 1 – Istituzione - Adesione.**

1. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, già riconosciuto e costituito ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 14/06/1996, e della deliberazione Giunta Comunale n. 363 in data 03/10/1994, possono aderire i cittadini di ambo i sessi, che abbiano raggiunto la maggiore età, e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

## **Art. 2 – Obiettivi.**

1. I volontari prestano, con il solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della Protezione Civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione e soccorso e superamento dell'emergenza, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili.

2. Al tempo stesso operano in situazioni legate all'impegno civile ed a supporto della gestione delle manifestazioni di massa.

3. I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile potranno, previa richiesta del Comando di Polizia Municipale, effettuare servizi - in supporto alla Polizia Municipale stessa - in determinati casi o circostanze. Più precisamente potranno essere impiegati per i servizi a supporto della viabilità, durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche od in ogni altra circostanza in cui si renda necessario coadiuvare il servizio della Polizia Municipale medesima.

4. Del proprio operato i singoli volontari rispondono, tramite il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, al Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile.

## **Art. 3 – Ammissione.**

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare all'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco *pro-tempore*, il quale ha la facoltà insindacabile di accettazione.

2. Ogni volontario, al momento della presentazione della domanda, dovrà comunicare, oltre ai propri dati personali, il gruppo sanguigno, allegare un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), e un'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso.

3. L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione nell'ambito del Gruppo Comunale è comunicato con provvedimento scritto. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal Gruppo medesimo.

4. La rinuncia all'iscrizione da parte del singolo volontario deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale ed ha effetto immediato.

5. I volontari del Gruppo Comunale conservano la qualifica a condizione che non sospendano la collaborazione, a loro richiesta dall'Amministrazione Comunale competente, per un periodo superiore a tre mesi, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, nonché a seguito della perdita di uno dei requisiti richiesti al comma 2.

6. L'impiego del personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile potrà essere effettuato dall'età di 18 anni e fino al compimento del 70° anno di età, prevalentemente in attività di supporto ed operative. Dal compimento del

70° anno di età il suddetto personale sarà utilizzato preferibilmente in attività di logistica e d'ufficio.

#### **Art. 4 – Coordinatore del Gruppo Comunale e Responsabili di Settore.**

1. Il Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, ovvero il suo delegato, è il responsabile del Gruppo Comunale, è il garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento e nomina fra i componenti, inizialmente per la durata di un anno:

- a) un Coordinatore, il quale ha la responsabilità operativa del Gruppo Comunale;
- b) i Responsabili di Settore;
- c) gli eventuali Capi Squadra.

2. Trascorso un anno dalla nomina del Coordinatore del Gruppo Comunale, l'Assemblea dei Volontari procederà alla proposta (obbligatoria, ma non vincolante) di nomina del Coordinatore del Gruppo Comunale, il quale resterà in carica per tre anni e potrà essere rieletto per una sola volta. Alla relativa insindacabile nomina, anche ai fini dell'individuazione del coordinatore quale membro del Comitato Comunale di Protezione Civile, provvede il Sindaco.

3. Trascorso un anno dalla nomina del Coordinatore del Gruppo Comunale, l'Assemblea dei volontari procederà all'elezione di tutti i Responsabili di cui al comma precedente nonché degli eventuali Capi Squadra, i quali resteranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti per una sola volta.

4. Il coordinatore del Gruppo Comunale ed i Responsabili di Settore di cui ai commi precedenti rispondono del proprio operato, tramite il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, al Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile.

#### **Art. 5 – Specializzazione.**

1. All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate:

- a) in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto;
- b) in attività di supporto all'Amministrazione Comunale in caso di emergenza;
- c) per la gestione della sala operativa del Comune.

#### **Art. 6 – Emergenze.**

1. Il Gruppo Comunale in emergenza opera alle dipendenze degli organi competenti e preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 – Doveri.**

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

2. L'appartenenza al Gruppo Comunale comporta:

- a) la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;
  - b) l'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
  - c) la predisposizione alla disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
  - d) la disponibilità ad effettuare determinati servizi legati all'impegno civile ed a supporto della gestione delle manifestazioni pubbliche nonché gli eventuali servizi a supporto della viabilità ed in ogni altra circostanza in cui si renda necessario coadiuvare il servizio della Polizia Municipale.
  - e) il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate.
3. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

#### **Art. 8 – Diritti.**

1. Ai singoli Volontari, in attività di esercitazione e soccorso, saranno garantiti, ai sensi di legge e, in particolare, in base a quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 149, nei casi e per le fattispecie ivi indicate, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa.

#### **Art. 9 – Provvedimenti disciplinari.**

1. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale.

2. Le eventuali infrazioni alle norme regolamentari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, adottata dal Coordinatore del Gruppo Comunale, sentiti in merito i Responsabili di Settore.

3. I Volontari iscritti al Gruppo Comunale sono espulsi dal Gruppo stesso qualora:

- non partecipino a più di una riunione o corso di formazione, aggiornamento o esercitazione senza un giustificato motivo;
- tengano un comportamento, nei confronti degli altri volontari e dei cittadini, tale da compromettere la buona reputazione dell'Amministrazione Comunale nonché la funzionalità ed il buon andamento del Gruppo Comunale stesso;
- danneggino, con dolo o colpa grave, i mezzi e i materiali in dotazione al Gruppo medesimo.

4. I provvedimenti di espulsione sono adottati, per iscritto, dal Sindaco e notificati agli interessati.

5. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 10 – Sede.**

1. Il Gruppo Comunale ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale.

### **Art. 11 – Risorse.**

1. Il Gruppo Comunale si avvale, per il suo funzionamento, di materiale ed attrezzature messe a disposizione dagli Enti Pubblici e/o privati preposti alle attività di Protezione Civile nonché messi a disposizione, altresì, dall'Amministrazione Comunale in comodato d'uso (previa compilazione di un apposito verbale di consegna).

### **Art. 12 – Iscrizione e perdita dei requisiti di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile.**

1. La definitiva iscrizione dei volontari ammessi nel registro partecipanti al Gruppo Comunale di Protezione Civile potrà avvenire solo a seguito del superamento del corso base di formazione in materia di Protezione Civile, organizzato a cura degli Enti Pubblici competenti e con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla D.G.P. del 27 settembre 2006, n° 575.

2. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la/e eventuale/i "specializzazione/i", con le modalità previste dalle linee guida esposte dalla citata D.G.P. del 27 settembre 2006, n° 575.

3. I singoli Volontari del Gruppo Comunale conservano tale qualifica a condizione che assolvano agli incarichi che ad essi sono stati conferiti.

4. I singoli Volontari appartenenti al Gruppo Comunale perdono tale qualifica, oltreché nei casi di cui al precedente articolo 9, comma 3, anche:

- per dimissioni volontarie;
- per interdizione e inabilitazione;
- per aver riportato condanne penali a seguito di sentenza passata in giudicato.

5. I Volontari che perdono tale qualifica, in maniera temporanea, per i motivi contemplati nel presente articolo, possono, a domanda, essere riammessi, sempre che ciò non pregiudichi il rapporto di collaborazione con il Gruppo Comunale medesimo e non sia in contrasto con gli scopi e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in relazione alle attività di Protezione Civile.

6. L'ammissione e/o la riammissione avviene con provvedimento del Sindaco, su proposta ed istruttoria del Coordinatore del Gruppo Comunale.

7. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di Volontario.

8. Il Sindaco e/o l'Assessore delegato individua le forme ritenute più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'attività di Volontario di Protezione Civile.

### **Art. 13 – Sicurezza.**

1. Il Comune di Ovada provvederà ad assicurare i Volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione ovvero altri provvedimenti legislativi vigenti in materia.

2. Il Comune di Ovada provvederà ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione infortuni.

#### **Art. 14 – Norme di rinvio.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme in materia di volontariato di Protezione civile